

LIQ. CONTR. N° 20/2026

Sent. n. 56/2026 pubbl. il 09/07/2026
Cron. n. : 1016/2026
Rep. n. 61/2026 del 09/07/2026

N. R.G. 45/2026

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Paola Elefante	Giudice est.
dott. Elisa Einaudi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 27/04/2026 da:

MINARDI Michelle, n. a Savona il 22/05/1998, rappresentata e difesa dall'avv. Carla ZANELLI, per procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliata in Savona, C.so Italia 18/7 presso lo studio del difensore;

per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dalla debitrice e pertanto l'audizione della stessa non è necessaria;

LETTA la documentazione depositata a corredo del ricorso;

VISTA la documentazione integrativa depositata in data 24/6/2026;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con istanza depositata in data 29/5/2025 presso l'Organismo di Composizione della Crisi di Cuneo "Ass. Territoriale degli Ordini Economico Giuridici di Cuneo" la sig. MINARDI ha richiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di Liquidazione controllata e l'Organismo ha nominato il dott. Alberto FUSTA, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII;

con ricorso depositato in data 27/04/2026, MINARDI Michelle ha chiesto l'apertura nei suoi confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che



illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

con decreto in data 9/06/2026 il Giudice, rilevati profili di criticità nella la relazione redatta dall'OCC, con particolare riferimento alle "cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni", e nella documentazione allegata al ricorso, con riferimento ad operazioni di prelievo sul c/c intestato alla debitrice ed alla cessione di beni mobili registrati, disponeva l'integrazione della documentazione a corredo del ricorso e della relazione dell'OCC, assegnando termine di giorni 15;

con nota depositata in data 24/6/2026, la debitrice forniva chiarimenti e depositava documentazione integrativa;

in pari data l'OCC depositava relazione integrativa con riferimento alla situazione debitoria della ricorrente ed alla diligenza impiegata dalla medesima nell'assumere le obbligazioni;

Rilevato che la ricorrente ha dedotto: di essere in situazione di sovraindebitamento non essendo i flussi reddituali attuali e prospettici tali da far fronte all'indebitamento complessivamente accumulato; che le cause del sovraindebitamento sono riconducibili all'attività imprenditoriale intrapresa nel 2017 e definitivamente cessata nel 2024; di aver infatti intrapreso in data il 24.06.2017 una attività di ristorante con l'insegna "locanda da Michelle" corrente in Montezemolo (CN), Località Fabbrica 1, con attività cancellata il 29/07/2024 e definitivamente cessata il 21.08.2024; di aver nel 2019 anche acquistato la licenza per una rivendita di tabacchi e di aver quindi aperto una unità locale in Carcare con iscrizione alla CCIAA il 4/7/2019 e chiusura attività il 31/12/2021; che con la grave crisi finanziaria generata dalla pandemia Covid, sia l'attività della tabaccheria che quella della locanda hanno generato solo debiti; di lavorare, a far data dal 4.09.2024, come dipendente subordinata, attualmente (dal 1.01.2026) con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la ██████████, con sede in Ceva, e di percepire uno stipendio medio netto mensile di circa € 1550,00, per 13 mensilità; di sostenere spese per il proprio mantenimento per € 1210,00 mensili; di non essere proprietaria di beni mobili registrati ma di utilizzare un'autovettura di proprietà del padre, sostenendo le spese assicurative e di carburante; di non essere intestataria di beni immobili; di essere intestataria di un conto corrente "one line" presso la ██████████ - IBAN ██████████ il cui saldo attivo alla data del 27.03.2026 ammonta ad euro ██████████, su cui le viene accreditato lo stipendio e che è utilizzato per il proprio sostentamento;

Rilevato che la posizione debitoria del ricorrente ammonta ad € 271.115,89 a cui vanno aggiunti il compenso per l'OCC, indicato in € 2000,00, da corrispondere in prededuzione, e quello per l'advisor, indicato in € 2106,96, munito di privilegio, e le spese di procedura quantificate in € 1200,00;

Considerato che la debitrice mette a disposizione della Liquidazione il reddito che eccede la misura necessaria per far fronte alle necessità di mantenimento, quantificato in € 450,00 mensili, per la durata di tre anni, oltre all'ammontare del contributo a fondo perduto ottenibile dalla Regione Piemonte di € 4.000,00, che si riserva di richiedere in corso di procedura, per un



importo complessivo di € 20.200,00;

che, pertanto, secondo la prospettazione della debitrice, l'attivo destinato ai creditori ammonterebbe ad un massimo di € 14.893,04;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi, essendo la debitrice residente in Montezemolo (CN) e pertanto nel circondario dell'intestato Tribunale;

che la ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che la sig. MINARDI non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati;

che la stessa utilizza un'autovettura di proprietà del padre, concessale in comodato d'uso gratuito, di cui sostiene le spese di carburante e di assicurazione;

che la medesima svolge attività lavorativa dipendente a far data da settembre 2024, ed attualmente (dal 1.01.2026) lavora in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con sede in Ceva, e percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa € 1550,00, per 13 mensilità;

che la ricorrente è titolare di un c/c presso la [REDACTED] - IBAN [REDACTED] il cui saldo attivo alla data del 27.03.2026 ammonta ad euro [REDACTED] su cui le viene accreditato lo stipendio e che è utilizzato per il proprio sostentamento che la ricorrente risiede in un appartamento condotto in locazione per un canone mensile di € 100,00, oltre le spese delle utenze;

Rilevato che, quanto all'attivo in capo alla ricorrente, la sig. MINARDI mette a disposizione dei creditori:

- la quota, per un periodo di anni tre, eccedente quanto necessario per le spese di mantenimento della medesima, del proprio reddito mensile da lavoro dipendente, oltre all'ammontare del contributo a fondo perduto ottenibile dalla Regione Piemonte di € 4.000,00, che si riserva di richiedere in corso di procedura;

Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata tutti i beni della debitrice, ed anche i beni che pervengono alla stessa sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il suo mantenimento, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre



considerare che nella condizione sociale del sovraindebitato ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di creditori concorrenti; che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;

Rilevato che nella specie la ricorrente – che percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1550,00 euro, per 13 mensilità, vive da sola in un immobile condotto in locazione con un canone di locazione di 100,00 euro mensili e sostenendo le spese relative alle utenze, utilizza un'autovettura di proprietà di terzi sostenendone le spese vive di carburante, assicurazione– ha indicato come somma necessaria per il suo mantenimento quella di € 1210,00 mensili;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice, ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, può essere fissato in complessivi euro 1000,00 netti mensili, somma che appare idonea a coprire il fabbisogno per le spese correnti siccome indicate (va infatti osservato che l'importo di euro 1210,00, indicato dalla debitrice appare sovrastimato con specifico riferimento alle spese per riscaldamento stimate in € 150,00 mensili, alle spese mediche non coperte dal SSN, valutate in € 50,00 mensili; alle spese per animale domestico anch'esse stimate in € 50,00 mensili); mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, così come la 13^a mensilità per intero;

Rilevato infine

- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 5^o comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

**MINARDI Michelle, n. a Savona il 22/05/1998, residente in Montezemolo (CN) Via
Maestra 11;**

NOMINA

Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott. Alberto FUSTA, con studio in Cuneo, Via Roma 55;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;



ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

FISSA

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in euro 1000,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore e la pubblicazione presso il Registro delle Imprese qualora il debitore svolga attività di impresa;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cuneo, il 2 luglio 2026

Il Giudice est.

Dott.ssa Paola Elefante

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Bonaudi



Sent. n. 56/2026 pubbl. il 09/07/2026

Cron. n. : 1016/2026

Rep. n. 61/2026 del 09/07/2026

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 09 LUG 2026

~~A.W. FANEW CARLA~~

DR. FUSTA ALBERTO

PM. SEDE

IL CANCELLIERE
Stefano Bonisone

